



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

09/09/2013 U-rsp/4693/2013

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



/U-GF/13

Al Ministro dello Sviluppo Economico
Flavio Zanonato
Via Molise 2
00187 Roma

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Raffaello Sestini
ufficio.legislativo@mise.gov.it

Al Capo Dipartimento per l'Energia
Dott. Leonardo Senni
dipartimento.energia@sviluppoeconomico.gov.it

Alla Direzione Generale per l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica del dipartimento
per l'Energia
c.a. del Dirigente Generale
Dott.ssa Rosaria Fausta Romano
segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
On. Andrea Orlando
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Alla Direzione Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l'Energia

c.a. del Direttore Generale
Prof. Corrado Clini
dgricerca.sviluppo@pec.minambiente.it

Al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
On. Maurizio Lupi
Piazzale Porta Pia 1
00198 Roma

Al Vice-Ministro
Dott. Vincenzo De Luca
segrvicemin.deluca@mit.gov.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Gerardo Mastrandrea
legislativo.segr@mit.gov.it

E p.c.

Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Oggetto: DPR 16 aprile 2013 n.75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici – requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici – mancata previsione di una disciplina transitoria - Ingegneri vecchio ordinamento – problemi applicativi - richiesta urgente di parere ed intervento

Con la presente si richiede l'autorevole intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su di una questione di stretta

attualità e di grande rilevanza in tema di certificazione energetica degli edifici, a seguito della pubblicazione del DPR 16 aprile 2013 n.75 (*“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192”*).

Come noto, il Regolamento in questione ha inteso dare attuazione all’obbligo stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 (*“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”*) ed è entrato in vigore il 12 luglio 2013.

Mentre per i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti cui affidare l’ispezione degli impianti di climatizzazione è intervenuto il DPR 16 aprile 2013 n.74.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

E’ opportuno riassumere brevemente la disciplina di riferimento.

Ai sensi dell’**art.2 del DPR n.75/2013** sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica e quindi riconosciuti come **soggetti certificatori** – tra l’altro – (lett. a) *“i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b)”*.

Il successivo comma 2, lettera b), definisce **tecnico abilitato** *“un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo”*.

I successivi commi 3 e 4 dispongono :

“3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi,

nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "energia", indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c)".

CONSIDERAZIONI

Questo essendo il quadro normativo di riferimento, **si segnala**, in primo luogo, **l'assenza di una disposizione transitoria**, all'interno del DPR n.75/2013, rivolta esplicitamente a disciplinare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore.

A ciò si aggiunge l'utilizzo di una tecnica legislativa non chiarissima, che non consente di individuare agevolmente quali siano i requisiti ed i titoli di studio che consentono di svolgere l'attività in questione, fermo restando che "i tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo".

*Anche l'utilizzo di due espressioni identiche, nell'incipit dei commi 3 e 4 del citato art.2 ("Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli...") – a cui però fa seguito una differente parte finale, **richiedendo il comma 3 l'iscrizione ai relativo Ordini e Collegi professionali**, "ove esistenti" e l'abilitazione "all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze", **mentre il comma 4 non parla di necessaria iscrizione all'albo**, ma aggiunge l'obbligo di "un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici" – non contribuisce certo ad agevolare la comprensione del corretto significato delle nuove disposizioni.*

La mancata previsione della necessaria iscrizione all'albo, per le attività di cui al comma 4, quindi, determinerebbe la paradossale situazione per cui un Ingegnere, abilitato grazie al superamento dell'esame di Stato e iscritto all'albo, ma il cui titolo di studio non rientra tra quelli compresi nei decreti ministeriali citati, non è legittimato alla certificazione energetica, mentre un semplice laureato in Ingegneria (non abilitato e non iscritto

all'albo), sarebbe considerato competente in materia di certificazione energetica degli edifici, per il solo fatto del superamento di un corso formativo.

In altri termini : *ai redattori del decreto sembra essere sfuggito che – per quanto riguarda gli Ingegneri – le competenze professionali sono oggi dettate dal DPR 5 giugno 2001 n.328*, che ha provveduto a ripartire l'albo professionale nelle due sezioni (sezione A e sezione B) e ciascuna sezione nei tre settori : a) civile e ambientale ; b) industriale ; c) dell'informazione.

Il medesimo DPR ha espressamente stabilito che gli attuali appartenenti all'Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (art.49 DPR 328).

Da ciò deriva che **il professionista** (in possesso di laurea vecchio ordinamento) **già iscritto all'albo degli Ingegneri è abilitato** (con l'iscrizione a tutti e 3 i settori della sezione A dell'albo) **a svolgere tutte le attività proprie della professione di Ingegnere**, senza necessità di frequentare e superare ulteriori corsi od esami.

Questo perché sono appannaggio della professione di Ingegnere, iscritto ai tre settori della sezione A dell'albo, *“il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”* (art.51 RD n. 2537/1925), oltre alla *“pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio* (art.46, comma 1, lett. a), DPR 328/2001) e alla *“pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica”* (art.46, comma 1, lett. b), DPR 328/2001).

Alla luce dell'estensione e dell'ampiezza di tali previsioni normative, è di palese evidenza che (perlomeno) **il laureato vecchio ordinamento, abilitato ed iscritto ai tre settori dell'albo degli Ingegneri, possiede già tutte le competenze necessarie per redigere la certificazione energetica degli edifici, senza l'onere di dover sostenere alcun corso/ esame aggiuntivo.**

Ad avviso del Consiglio Nazionale, pertanto, la disposizione di cui al comma 4 dell'art.2 del DPR 75, laddove afferma che il tecnico abilitato ai sensi della lettera b) del comma 2 deve essere in possesso di uno dei titoli indicati **“e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale,** relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici” può avere un senso e valere unicamente se riferita a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n.75, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore (anche appartenenti ad altre professioni aventi competenza in materia).

Questa lettura pare indubitabile anche per impedire – in caso contrario – la paralisi dell'attività delle aziende e delle imprese del settore, in attesa che i propri tecnici si procurino l'attestato, oltre che della attivazione dei corsi da parte delle Regioni, per quanto di spettanza.

Una diversa soluzione, inoltre, apparirebbe disconoscere e non tutelare le competenze professionali degli Ingegneri iscritti all'albo, che hanno optato per tutti e 3 i settori della sezione A, determinando un *vulnus* privo di ragionevole giustificazione.

Irragionevole, poi, sarebbe precludere l'attività di attestazione in questione a tutti coloro che già operavano nel settore, redigendo da anni la certificazione energetica degli edifici.

Una soluzione di questo tipo (ovvero l'impossibilità per i tecnici con esperienza nel settore di operare, essendo “sospesi” fino al loro adeguamento alla nuova disciplina), inoltre, a parere dello scrivente, per la sua rilevanza e gravità, non poteva non essere esplicitamente prevista.

Non sfugge comunque al Consiglio Nazionale che l'ambiguità del testo normativo stia ingenerando confusione e interpretazioni contrastanti tra le istituzioni chiamate a farne applicazione e i

tecnici, che si vedono per l'ennesima volta costretti a fare ricorso a circolari esplicative e richieste di pareri legali, a tutto danno del principio irrinunciabile della certezza del diritto.

Così, ad es., la Regione Siciliana – Assessorato all'Energia, pubblica sul proprio sito Internet quanto segue : “**In attuazione della normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'accreditamento dei tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici, di seguito si riportano le principali novità introdotte dal D.P.R. 75/2013 e dal D.L. 63/2013:**

10/07/2013

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 75 del 16.04.2013, in vigore dal prossimo 12/07/2013, si porta a conoscenza dell'utenza che sono da ritenersi tecnici abilitati, ai fini della certificazione energetica, esclusivamente i professionisti previsti dall'art.2 comma 2 lett. b). Pertanto, i tecnici inseriti nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana che non dovessero rientrare nella suddetta casistica, sono da ritenersi temporaneamente sospesi fino all'adeguamento previsto dal comma 4 dello stesso art.2”.

(Fonte

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_EfficienzaEnergeticanelEdilizia/PIR_EfficienzaEnergeticanelEdilizia/PIR_APEnew)

Mentre, - sulla stessa linea di quanto sin qui esposto - si sono poste le rappresentanze istituzionali di altre professioni tecniche.

Bisogna inoltre rammentare che la giurisprudenza - non si sa quanto tenuta in conto dai redattori del decreto - ha definitivamente stabilito che “*da tale disciplina si desume che il **professionista libero od associato, iscritto al relativo Ordine (nel caso di specie l'Ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore***”, mentre corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di un apposito esame

finale sono appannaggio e onere soltanto per gli “altri soggetti”, non iscritti ad alcun Ordine o Collegio (**sentenza Tar Puglia, Bari, 11/06/2010 n.2426**, su cui v. la circolare CNI 28/07/2010 n.356, allegata).

Ne deriva che – sulla base dell’Allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 – non è possibile obbligare gli Ingegneri iscritti all’albo a frequentare specifici corsi di formazione e a superare un esame finale per essere considerati abilitati a redigere la certificazione energetica degli edifici.

Ma allora appare di tutta evidenza che i professionisti, laureati del vecchio ordinamento, iscritti ai tre settori della sezione A dell’albo degli Ingegneri, nonché quelli del nuovo ordinamento, iscritti al settore a) civile e ambientale e b), industriale, delle sezioni A e B dell’albo, posseggono già in via diretta le competenze necessarie per la redazione dell’attestato di certificazione energetica.

LE CRITICITA’

Sembra necessario, però, a fini di pubblica certezza, che le Autorità in indirizzo addivengano ad un atto interpretativo (se non addirittura a un provvedimento di modifica/ integrazione del DPR n.75/2013), *specie per quanto riguarda i titoli conseguiti in base al precedente ordinamento.*

Varie segnalazioni giunte al Consiglio Nazionale, infatti, hanno posto in risalto il fatto che il suddetto testo normativo non fa alcuna distinzione tra laureati in Ingegneria con il vecchio ordinamento e laureati in Ingegneria con il nuovo ordinamento – né include nei titoli previsti al comma 3 dell’art.2 *cit.* tutte le lauree (*rectius* : diplomi di laurea) in Ingegneria vecchio ordinamento.

E’ il caso – ad esempio, tra i vari - del **diploma di laurea in Ingegneria elettronica.**

I laureati in Ingegneria Elettronica secondo il vecchio ordinamento – pur iscritti a tutti e 3 i settori dell’albo – secondo la dizione letterale del decreto, verrebbero esclusi dalla possibilità di

redigere l'attestato di certificazione energetica, *azzerando in un sol colpo tutta la carriera universitaria ed il bagaglio professionale di un laureato in Ingegneria vecchio ordinamento*, che nel piano di studi ha sostenuto esami quali "scienza delle costruzioni", "fisica tecnica", "meccanica razionale", "macchine elettriche", ecc..

La soluzione sarebbe tanto più surreale, in quanto la disciplina del decreto ammette invece i laureati in "Scienze e tecnologie agrarie" o i periti agrari a svolgere l'attività in esame.

Nello spirito di una leale collaborazione si richiede quindi alle Autorità ministeriali in indirizzo, da un lato, un pronto intervento, nella forma ritenuta più adeguata (ad es., circolare interpretativa), a definitivo chiarimento della possibilità per i laureati in Ingegneria vecchio ordinamento, iscritti ai 3 settori dell'albo, di poter svolgere l'attività di soggetto certificatore, ai fini della certificazione energetica, **senza necessità di frequentare alcun corso di formazione più esame finale aggiuntivo.**


Dall'altro lato, l'apertura di un tavolo di lavoro, presso il Ministero dello Sviluppo Economico - d'intesa con gli altri Ministeri coinvolti - con le rappresentanze dei professionisti, le imprese e gli operatori del settore, volto a definire suggerimenti e possibili modifiche migliorative dei contenuti del DPR 16 aprile 2013 n.75, per porlo al riparo da altrimenti inevitabili azioni giudiziarie.

In attesa di un cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Circolare CNI 28/07/2010 n.356.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/07/2010 U-nd/3363/2010



/U-MC/

356

Circ. n. /XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Certificazione energetica degli edifici – delibere della Giunta Regionale Pugliese - corso di formazione professionale per abilitare gli Ingegneri alla certificazione energetica – Tar Puglia, sez. II, 11 giugno 2010 n.2426 – ~~contrasto della disciplina regionale con i principi fondamentali della legislazione statale - illegittimità~~

Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo l'importante sentenza della II Sezione del Tar per la Puglia, Bari, 11 giugno 2010 n.2426, che ha annullato la delibera 2272/2009 e parte del regolamento 10/2010 della Regione Puglia, che avevano introdotto l'obbligo per gli Ingegneri iscritti all'albo di frequentare un apposito corso, con tanto di esame finale, per poter rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale e l'attestato di certificazione energetica degli edifici nella Regione.

Si tratta di un pronunciamento atteso da tutti i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, in quanto per la prima volta, con dovizia di argomentazioni, è stato affermato che le Regioni non possono istituire un albo regionale degli Ingegneri certificatori, sottoponendo a verifica ed esame la loro capacità di redigere la certificazione energetica degli edifici.

Queste capacità, infatti, derivano direttamente dal percorso di studi, in uno con il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

Era accaduto che gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Bari, Foggia, Taranto e Lecce avevano impugnato la delibera di Giunta Regionale n.2272 del 24/11/2009 e il Regolamento regionale n.10 del 10/02/2010, nella parte in cui prevedono che l'abilitazione degli Ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia e al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione.

Secondo il Tar barese la delibera impugnata – prevedendo uno specifico corso regionale di formazione professionale, un apposito esame finale curato dalla Regione, l'iscrizione dei soggetti certificatori abilitati in un apposito Elenco, un sistema di accreditamento e verifica periodica del livello di aggiornamento dei soggetti stessi, cui è subordinata l'abilitazione degli Ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici – “crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc” ma, così facendo, eccede la competenza regionale in tema di professioni prevista dalla Costituzione.

Una conferma di ciò si trova nell'art.4, comma 2, del d.lgs. n.30/2006 (decreto legislativo recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003 n.131”).

La creazione con delibera di Giunta regionale – tra l'altro in assenza di una qualsiasi base legislativa regionale – di una nuova figura professionale (l'Ingegnere abilitato a rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale), infatti, a parere del giudice amministrativo, ha invaso la competenza esclusiva statale in tema di fissazione dei principi della materia, desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”).

Secondo la Corte Costituzionale, come noto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia “professioni” (art.117, terzo comma, Cost.) deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato.

Ragion per cui anche l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, “hanno già di per sé una funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza regionale”.

Analoga censura ha ricevuto il “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n.192”, nella parte in cui prescrive specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale e iscrizione all’Elenco regionale.

Dalla disciplina statale (Allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115) – afferma infatti il Tar Puglia n.2426/2010 - emerge che **“il professionista libero od associato, iscritto al relativo Ordine (nel caso di specie, l’Ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore”**.

Non può quindi – sostiene il giudice pugliese – il legislatore regionale obbligare gli Ingegneri iscritti all’albo a frequentare specifici corsi di formazione e a superare un esame finale per essere considerati abilitati a redigere la certificazione energetica degli edifici e l’attestato di sostenibilità ambientale.

Come si vede, si tratta di paletti importantissimi posti a presidio e tutela delle competenze e della figura dei professionisti iscritti all’albo, volti a respingere i tentativi – palesi o meno – di mettere in discussione il bagaglio di conoscenze e capacità derivanti dal percorso di studi e dall’esame di abilitazione.


Nel settore – in crescente espansione e in attesa di ulteriori decreti attuativi a livello statale – della certificazione energetica, la sentenza n.2426 del Tar Puglia viene a rappresentare un punto fermo, chiarificatore e definitorie dei margini di intervento spettanti alle varie Autorità pubbliche coinvolte.

La pronuncia allegata, inoltre, si porrà come linea di riferimento da seguire anche per le altre Regioni che hanno legiferato in materia, “costringendole” a tenere conto dei principi ivi affermati.


A tal fine si invitano gli Ordini provinciali a darne ampia diffusione nel proprio ambito territoriale di riferimento, a beneficio di tutti i soggetti interessati, professionisti così come Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Allegato:

- Tar Puglia, II Sez., Bari, 11 giugno 2010 n.2426.

MC0507cir

TAR PUGLIA, BARI, 11 GIUGNO 2010 n. 2426

N. 02426/2010 REG.SEN.
N. 00277/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,

sul ricorso numero di registro generale 277 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, via Calefati, 177;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Ministero dello Sviluppo Economico;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti,

a) della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24.11.2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15.12.2009, avente ad oggetto "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (artt. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR n. 1471/2009";

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.4.2010, per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti,

a) del Regolamento Regionale n. 10 del 10.2.2010, adottato con delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 324 del 9.2.2010, pubblicato sul BURP n. 27 del 10.2.2010, avente ad oggetto "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192";

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Medina e A. Bucci;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso integrato da motivi aggiunti deve essere accolto in quanto fondato.

Quanto al ricorso introduttivo i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce contestano la delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 nella parte in cui prevede che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all'accREDITAMENTO per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un apposito

esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l'accREDITAMENTO dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accREDITAMENTO i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accREDITAMENTO, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accERTAMENTO del livello di aggiornamento dei soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l'accREDITAMENTO può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori accREDITATI in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009).

Preliminarmente va evidenziato che "Gli enti esponenziali di gruppi aventi interessi omogenei sono legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi che incidono non solo (o non tanto) sul singolo componente del gruppo, ma piuttosto sulla collettività

unitariamente considerata; è, pertanto, legittimato a proporre ricorso giurisdizionale contro l'approvazione comunale di un progetto di edilizia scolastica il consiglio dell'ordine professionale che assuma l'illegittimità della omessa indizione del concorso pubblico per l'affidamento del progetto a professionisti esterni agli uffici tecnici del comune stesso." (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 265).

Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce hanno indubbiamente interesse e legittimazione ad impugnare atti della Regione Puglia (nel caso di specie la delibera di G.R. n. 2272/2009 con il ricorso introduttivo ed il regolamento regionale n. 10/2010 per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti) che incidono non solo sul singolo componente del gruppo, ma anche sulla collettività unitariamente considerata, impedendo a tutti gli ingegneri iscritti di poter rilasciare i certificati de quibus se non all'esito della frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente la delibera impugnata viola i principi fondamentali della materia (in un ambito di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.) desumibili dal dlgs n. 192/2005 (recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia")

e dal dlgs n. 115/2008 (recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”). In particolare l’art. 4, comma 1, lett. c) dlgs n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Nelle more dell’adozione di tale d.p.r. l’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 prevede che le disposizioni di cui all’allegato III dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria.

Secondo i ricorrenti la delibera gravata viola il riparto di competenze Stato/Regioni delineato dall’art. 117, comma 3 Cost. che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”.

Ritiene il Collegio che, seppure la materia delle professioni rientra tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 117, comma 3 Cost. come di competenza concorrente Stato/Regioni per le quali alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete l’adozione delle norme di dettaglio, cionondimeno - secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - spetta unicamente alla legislazione statale creare

eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc.

Come evidenziato da Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 138 “... la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla l.reg. (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006).”.

Ed ancora Corte costituzionale n. 271/2009 ha dichiarato incostituzionali alcune norme della legge regionale dell’Emilia-Romagna nella parte in cui istituiva una nuova figura professionale (rectius animatore turistico) e nella parte in cui prevedeva nuovi requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche, trattandosi di disposizioni che in entrambi i casi eccedono la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, comma 3 Cost. “... violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari all’esercizio delle professioni stesse”. Secondo la Consulta, infatti, il settore della

disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione costituisce un principio fondamentale della materia di competenza esclusiva dello Stato anche ai sensi dell'art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006.

Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 132/2010), con riguardo alla questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge Regione Puglia n. 37/2008 (Norme in materia di attività professionali turistiche), questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, comma 3 Cost., in quanto il legislatore regionale avrebbe introdotto nuove figure professionali nel settore turistico, istituito elenchi ed individuato le condizioni necessarie per l'iscrizione negli stessi, in contrasto i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia di professioni, ha sottolineato ancora una volta che:

“3.1 - ..., secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni il principio secondo il quale «compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» si applica anche nei confronti delle professioni turistiche (sentenza n. 271 del 2009).

3.1 - Nel caso di specie, l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale censurata prevede la creazione di tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Il successivo art. 4 stabilisce i

requisiti minimi, nonché la tipologia dei titoli specifici necessari per l'accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 37 del 2008 disciplinano sia le condizioni per l'iscrizione negli elenchi provinciali degli esercenti le professioni turistiche, la cui istituzione è espressamente prevista dall'art. 5 della cennata legge regionale, sia l'esercizio delle medesime professioni, nonché contemplano gli effetti dell'iscrizione nei suddetti elenchi provinciali.

Così sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni censurate, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente vanno risolti alla luce del richiamato principio fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti (ex plurimis, sentenze n. 138 del 2009, n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonché della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza [...] che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle attività cui l'elenco fa riferimento, hanno già di per sé una “funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza regionale» (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 57 del 2007).

Vanno pertanto dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali impugnate, in quanto non rispettano i limiti imposti dall'art. 117,

terzo comma, della Costituzione in materia di professioni.”.

In termini analoghi si è espressa la Corte costituzionale con riguardo all'art. 1 legge Regione Lazio n. 26/2008 (recante “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”) ed all'art. 1 legge Regione Lazio n. 27/2008 (recante: Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”) nella parte in cui le citate disposizioni recano la definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare (cfr. sentenza n. 131/2010).

È chiaro che nel caso di specie la delibera impugnata, nella parte in cui ~~prevede che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del~~ certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all'accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei

periti industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l'accREDITamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accREDITamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accREDITamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accERTAMENTO del livello di aggiornamento dei soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l'accREDITamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori accREDITati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa, in base alla impostazione seguita dalla Consulta, è assolutamente preclusa alle Regioni.

Peraltro detto regime di riparto di competenze legislative trova conferma nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 (decreto legislativo recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131").

In virtù di detta disposizione “La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.”.

Nel caso di specie la Regione Puglia non è intervenuta in detta materia (i.e. professioni) con legge regionale (il che, in base alle considerazioni espresse in precedenza, sarebbe stato di dubbia costituzionalità), bensì con una delibera di Giunta Regionale. Tuttavia le conclusioni cui si è giunti consentono di affermare che una qualsiasi regolamentazione (sia a livello normativo [legislativa o regolamentare] che a livello provvedimento) da parte della Regione ~~di profili afferenti alla creazione di un nuovo profilo professionale e~~ alla individuazione dei relativi titoli abilitanti si pone in insanabile contrasto la previsione costituzionale di cui all’art. 117, comma 3 Cost. come interpretata dalla Corte costituzionale e cristallizzata dal menzionato art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006.

Va altresì rammentato a tal proposito che, secondo T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 13 novembre 2008, n. 1961, “La delibera di giunta regionale, in specie laddove attuativa di legge regionale dichiarata incostituzionale sul punto, che stabilisca i requisiti per l’accesso alla professione di massaggiatore sportivo in contrasto con la normativa statale, è in violazione dell’art. 117, comma 3 Cost. e dei principi generali vigenti in materia di legislazione concorrente relativa alle

professioni sanitarie.”. Nel caso di specie la delibera gravata si palesa ancor più viziata poiché adottata in assenza di una qualsiasi base legislativa regionale, che comunque laddove fosse stata emanata sarebbe risultata, in virtù di quanto detto in precedenza, in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale e con le norme costituzionali (in particolare l’art. 117, comma 3 Cost.).

Né può condividersi l’argomentazione di parte resistente contenuta nella memoria del 15.3.2010 secondo cui la certificazione di sostenibilità ambientale disciplinata dalla delibera di Giunta Regionale impugnata sarebbe documentazione totalmente differente rispetto alla certificazione energetica e quindi legittimamente assoggettabile alla disciplina regionale.

~~Invero emerge chiaramente dalla delibera impugnata al punto 2.1 delle “Procedure” allegate che:~~

«La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 13/2008 ricomprende la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale descritto nel successivo punto 3, si conclude con il rilascio di due Certificati:

a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;

b) l'Attestato di Certificazione Energetica.».

È pertanto evidente che il certificato di sostenibilità ambientale comprende in sé l'attestato di certificazione energetica.

Ne consegue che l'aver introdotto con la delibera impugnata taluni requisiti professionali affinché l'ingegnere possa rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale comporta inevitabilmente la creazione di una nuova figura professionale (anche in relazione al rilascio dell'attestato di certificazione energetica connesso, in forza della suddetta disciplina regionale, al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale), la qual cosa alla stregua delle considerazioni espresse in precedenza compete esclusivamente alla regolamentazione statale.

~~Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo resta assorbita.~~

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano il regolamento regionale n. 10/2010 avente ad oggetto il "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del dlgs 19 agosto 2005 n. 192" nella parte in cui prescrive che "Sono soggetti accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell'apposito elenco regionale." (art. 7); che "Sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: ...; b) i tecnici che siano abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi

professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager. I suddetti tecnici devono inoltre possedere un'adeguata competenza professionale comprovata da: - esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: - progettazione dell'isolamento termico degli edifici; - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; - gestione energetica di edifici ed impianti; - certificazione e diagnosi energetica. In alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12." (art. 8); che "Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell'Elenco. ... La verifica finale deve comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento. La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di rifrequentare il corso." (art. 12); che "È istituito, presso l'Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione - Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l'Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale." (art. 9).

Anche con riferimento al suddetto atto normativo regolamentare della Regione Puglia gli Ordini ricorrenti sostengono che lo stesso si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale relativamente alla interpretazione dell'art. 117, comma 3 Cost. nel senso che la creazione di nuovi profili professionali e dei relativi titoli abilitanti con la istituzione di un elenco regionale ad hoc (cfr. in particolare art. 9 del suddetto regolamento) compete esclusivamente alla regolamentazione statale.

~~Preliminarmente va evidenziato che "L'obbligo di immediata impugnazione non può considerarsi insussistente in relazione alla natura regolamentare dell'atto impugnato nel caso in cui la disposizione contestata sia immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione del soggetto." (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 3641).~~

Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, come visto in precedenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 265 su fattispecie analoga), hanno indubbiamente interesse e legittimazione ad impugnare un atto

normativo della Regione Puglia (nel caso di specie il regolamento regionale n. 10/2010 qualificabile dal punto di vista di parte ricorrente alla stregua di “regolamento volizione-azione”) che incide in via diretta ed immediata sulla collettività unitariamente considerata e rappresentata dagli Ordini ricorrenti, impedendo a tutti gli ingegneri iscritti di poter rilasciare l'attestato di certificazione energetica se non all'esito della frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale.

Ritiene il Collegio nel merito di giungere alle stesse conclusioni cui si è pervenuti con riguardo al ricorso introduttivo e di ritenere gli artt. 7, 8, 9 e 12 del suddetto regolamento regionale in contrasto con la normativa costituzionale de qua e la relativa interpretazione fornita sul punto dalla Consulta.

Né vale citare, al fine di supportare la validità delle statuizioni regolamentari contestate da parte ricorrente, la previsione di cui all'art. 17 dlgs n. 192/2005 contenente la cosiddetta clausola di cedevolezza secondo cui “In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino

alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.”.

Né può sostenere gli argomenti esplicitati da parte resistente al fine di affermare la sussistenza di una pretesa competenza regionale nella materia delle professioni la previsione normativa di cui all'art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 in forza della quale “Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale

ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.”.

Innanzitutto le due norme citate (i.e. art. 17 dlgs n. 192/2005 e art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008) vanno interpretate alla luce dell'orientamento espresso dalla Consulta di cui si è detto in precedenza.

Peraltro l'art. 17 dlgs n. 192/2005 richiamato dall'art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 ha riguardo unicamente alle materie di “competenza esclusiva delle Regioni”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie ove – come detto – viene in rilievo una materia (i.e. professioni) di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.

~~In ogni caso va evidenziato che ai sensi dell'art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 nelle more dell'emanazione dei d.p.r. di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dlgs n. 192/2005 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al dlgs n. 115/2008.~~

L'allegato III al dlgs n. 115/2008 prevede al punto 2 (previsione che può certamente definirsi principio fondamentale di legislazione riservata esclusivamente allo Stato in una materia di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.):

«2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così

come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.».

Da tale disciplina si desume che il professionista libero od associato, iscritto al relativo ordine (nel caso di specie l'ingegnere), per il

semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore.

Viceversa in base al punto 2.2, comma 2 dell'allegato III anche altri soggetti (evidentemente diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini) in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di un apposito esame finale sono considerati tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica.

~~Pertanto, se la disciplina di cui al punto 2.2 dell'allegato III al dlgs n. 115/2008 deve essere considerata alla stregua di principio fondamentale di legislazione statale inderogabile da parte della Regione in una materia di competenza concorrente quale la regolamentazione delle professioni alla stregua dell'art. 117, comma 3 Cost., non può la Regione Puglia intervenire ed imporre a professionisti iscritti al relativo ordine l'obbligo di seguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici per poi superare un apposito esame finale al fine di poter rilasciare l'attestato di certificazione energetica (il che al più sarebbe possibile introdurre, in conformità alla normativa statale - inderogabile sul punto - di cui al menzionato allegato III al dlgs n. 115/2008,~~

unicamente per soggetti, diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini, in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ipotesi tuttavia non ricorrente nel caso di specie).

In conclusione, seppure in base all'art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 le disposizioni di cui all'allegato III del dlgs n. 115 si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, rimane fermo che la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal suddetto allegato III, né, in forza della menzionata giurisprudenza costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, come viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore (i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali) riservato alla competenza legislativa statale in base all'art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 ed alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure nell'ambito di una materia (disciplina delle "professioni") di competenza concorrente Stato/Regioni ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.

Pertanto la disciplina regionale contestata in questa sede sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti (i.e.

rispettivamente la delibera di G.R. n. 2272/2009 nella parte in cui prevede che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia [ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all'accREDITamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane] ed al superamento di un apposito esame predisposto dalla stessa Regione [cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali [cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che l'accREDITamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accREDITamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accREDITamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accERTAMENTO del livello di aggiornamento dei soggetti stessi [cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che l'accREDITamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale [cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di

G.R. n. 2272/2009], che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui al punto 6.1 [cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009]; ed il regolamento regionale n. 10/2010 nella parte in cui prescrive che "Sono soggetti accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell'apposito elenco regionale." [art. 7], che "Sono accreditati per l'attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: ...;

b) i tecnici che siano abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager. I suddetti tecnici devono inoltre possedere un'adeguata competenza professionale comprovata da: - esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: - progettazione dell'isolamento termico degli edifici; - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; - gestione energetica di edifici ed impianti; - certificazione e diagnosi energetica. In alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale

di cui ai successivi articoli 11 e 12.” [art. 8], che “Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell’Elenco. ... La verifica finale deve comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento. La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di rifrequentare il corso.” [art. 12], che “È istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.” [art. 9]) si pone in evidente contrasto con gli inderogabili principi di legislazione statale indicati.

Ne deriva che anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti resta assorbita.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione

Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO